N. R.G. 2017/522

Tribunale di Milano

Sezione I civile

Il Giudice Unico dott.ssa Martina Flamini, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 febbraio 2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato

da

Gaetano Vilno', in proprio e in qualità di legale rappresentante della Associazione D.E.C.I.Ba. e della Financial Solution S.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, via Trionfale 6551, presso lo studio dell'avv. Davide Piazzoni, che li rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso introduttivo

Ricorrente

contro

Deborah Betti, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'avv. Leonardo Rizzo, che la rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione

Resistente

In fatto e in diritto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Gaetano Vilno' in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Associazione D.E.C.I.Ba. e della Financial Solution S.r.l., ha adito il Tribunale di Milano esponendo: di essere da anni attivi nel settore della protezione dei debitori avverso la c.d. usura bancaria e che, in particolare, il Vilno' si occupava di gestione delle crisi da debiti dei cittadini e delle imprese nei confronti delle banche (tramite verifica degli interessi e delle ulteriori condizioni applicate dagli istituti di credito), la D.E.C.I.Ba. era un'associazione, senza scopo di lucro, che aveva lo scopo di tutelare le ragioni dei consumatori nei rapporti con gli istituti bancari e che la Financial Solutions S.r.l. svolgeva attività di consulenza gestionale ed

Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eccb8

amministrativa, e di analisi e consulenza finanziaria; che, nel sito www.deborahbetti.it era stato pubblicato un articolo dal titolo "*D.E.C.I.BA. & SDL Centrostudi prove di falsità ed ipocrisia*", nella quale, attraverso il riferimento a circostanze riportate in modo non corretto, era stato leso l'onore, il decoro e l'immagine dei ricorrenti; che nell'articolo, in particolare, era indicato come il Vilno' e la Financial Solution S.r.l. avrebbero "fomentato le liti" per trarne immotivati profitti alle spalle dei clienti; che il riferimento alla perizia che avrebbe redatto l'ing. Porzani – in una controversia promossa da una cliente della SDL - era del tutto errato, atteso che le società ricorrenti non erano intervenute nella causa indicata nell'articolo; che la collaborazione tra l'associazione ricorrente e la SDL Centrostudi S.p.A. era durata appena alcuni mesi; che il predetto articolo era stato indicizzato dai principiali motori di ricerca, così comparendo nelle prime posizioni (attraverso l'inserimento dei nomi delle parti ricorrenti); che gli utenti del sito gestito da Deborah Betti e della pagina *Facebook* avevano postato commenti denigratori, contenenti anche minacce di morte ed istigazione all'odio ed alla violenza nei confronti del Vilno'; che l'articolo, contenente notizie false e diffamatorie, aveva leso l'onore, la reputazione e l'immagine sociale dei ricorrenti; che la Betti era responsabile sia per le affermazioni contenute nell'articolo, che non potevano ritenersi scriminate dal diritto di critica, sia per non aver esercitato il controllo sui contenuti caricati da soggetti terzi; che la permanenza dell'articolo *on line* amplificava la lesione dei diritti dei ricorrenti.

Hanno quindi concluso chiedendo: ordinare alla resistente l'immediata cancellazione dell'articolo in esame, dal proprio sito e dai profili *social* alla medesima intestati; vietare alla Betti la ripubblicazione dell'articolo; ordinare la cancellazione dei commenti collegati alla predetta pubblicazione; ordinare la pubblicazione del provvedimento cautelare sul sito web gestito dalla Betti e sugli account e sui *social network Facebook* e *GooglePlus*; condannare la resistente al pagamento dell'importo di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, con vittoria di spese.

Il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, richiesto *inaudita altera parte*, ha fissato per la discussione l'udienza del 22.2.2017.

Si è costituita Deborah Betti deducendo: che nell'articolo erano contenuti tutti fatti veri, confermati dai documenti prodotti; che la resistente non poteva essere chiamata a rispondere dei commenti postati sul *social network Facebook* dalla stessa utilizzato; che parte ricorrente nulla aveva allegato e provato in merito all'esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile; che non sussisteva neanche il requisito del *fumus boni iuris*, atteso che erano stati rispettati i limiti del diritto di critica; che nell'articolo non era contenuta alcuna offesa alla reputazione dei ricorrenti.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eccb8

Acquisiti i documenti prodotti, le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Gaetano Vilno' in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Associazione D.E.C.I.Ba. e della Financial Solution S.r.l. si duole del contenuto dell'articolo "D.E.C.I.BA. & SDL Centrostudi prove di falsità ed ipocrisia" (nonché dei commenti pubblicati, da terzi, sul *blog* di Deborah Betti e sui profili dei *social network* dalla stessa utilizzati), affermando che le informazioni false e diffamatorie ivi contenute ledono la loro reputazione e l'immagine.

Per verificare la fondatezza dell'azione cautelare promossa, occorre pertanto verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.

Alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica, infatti, il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del *periculum in mora*, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati.

In particolare, con riferimento al requisito del *periculum in mora*, si osserva che l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito.

Con particolare riferimento al requisito del *periculum in mora* in caso di pubblicazione *on line*, precisa il Tribunale che, pur non ignorando che le caratteristiche proprie di *internet* fanno in modo che una certa notizia, una volta immessa nel circuito telematico, si diffonda rapidamente e sia sempre facilmente reperibile, occorre che chi lamenta un pregiudizio, grave ed irreparabile all'onore ed alla reputazione, come conseguenza della permanenza *on line* della notizia (di contenuto asseritamente diffamatorio), alleghi in modo specifico in cosa si concretizzi l'irreparabilità del diritto lamentata.

Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eccb8

In particolare, nel caso in esame parte ricorrente si limita ad evidenziare il contenuto falso dell'articolo, deducendo un pericolo "di allontanamento di potenziali cittadini che si vogliono rivolgere a loro" e facendo, dunque, riferimento ad un danno patrimoniale.

Nella parte relativa alla descrizione del requisito del periculum, invece, le ricorrenti passano poi a lamentare un pregiudizio all'immagine ed alla reputazione, indicando, quindi, un diverso danno non patrimoniale. Ciò posto, non si comprende se l'immagine lesa sia quella del Vilno' o degli altri due enti collettivi ricorrenti. Non si comprende, inoltre, quale parte dell'articolo – che contiene anche riferimenti alla storia personale di una cliente della SDL e riporta informazioni relative a procedimenti civili nei quali sono state prodotte perizie redatte dalle società ricorrenti - sia idoneo a recare, nelle more di un giudizio di merito, un pregiudizio grave ed irreparabile all'immagine ed alla reputazione dei ricorrenti.

In assenza di una specifica allegazione sul *periculum in mora* – allegazione che non consente, peraltro, neanche di articolare una compiuta difesa sul punto – ed in difetto del predetto requisito, appare irrilevante l'esame del *fumus boni iuris*.

Per questi motivi si impone una pronuncia di rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano,

letti gli artt. 669-*bis* ss. e 700 c.p.c. , rigettata ogni ulteriore domanda ed eccezione;

1) rigetta il ricorso;
2) condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi euro 1.990,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.

Milano, 9 marzo 2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini

Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: eccb8